

MOZIONE

Riorganizzazione dell'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione: il Consiglio di Stato ha rispettato la legge?

dell'11 dicembre 2017

La pubblicazione della Lista delle commesse dell'anno 2016 aggiudicate a invito o incarico diretto rafforza l'ipotesi secondo cui nei lavori per la riorganizzazione dell'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione il Consiglio di Stato non abbia rispettato le disposizioni di legge (si veda la mia interrogazione del 25 maggio 2017).

Per aggirare le disposizioni di legge il Consiglio di Stato ha proceduto con quattro mandati diretti (prestazioni di servizio) per un totale complessivo (fino al 31 dicembre 2016) di oltre 213'000 franchi.

data	base legale (LCPubb)	importo (CHF)	tipo di prestazione
7 ottobre 2015	art. 13 lett. b)	62'402.00	attuare le fasi 1 e 2 concernenti la riorganizzazione dell'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione
20 gennaio 2016	art. 13 lett. b)	26'244.00	attuazione delle fasi 3 e 4 concernenti la riorganizzazione dell'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione
4 maggio 2016	art. 13 lett. a)	66'312.00	supporto alla committenza per la realizzazione dell'ottimizzazione dell'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione
26 ottobre 2016	art. 13 lett. g)	58'320.00	supporto alla committenza per la realizzazione dell'ottimizzazione dell'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione

Richiamiamo brevemente alcuni articoli della LCPubb che ci sembra non siano stati rispettati:

Art. 1 - Scopi

La presente legge:

- disciplina in maniera trasparente la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche;
- promuove un'efficace e libera concorrenza tra gli offerenti;
- garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale, a pari qualità;

Art. 5 - Principi generali

Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche devono essere osservati i seguenti principi:

- assicurare in tutte le fasi della procedura la parità di trattamento tra gli offerenti aventi domicilio o la loro sede in Svizzera, nella misura in cui i Cantoni di provenienza garantiscono la reciprocità;
- garantire una concorrenza efficace;

Art. 6 - Valore della commessa

¹Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere la procedura del pubblico concorso (procedura libera e selettiva), rispettivamente della procedura ad invito.

²Se, per la realizzazione di un'opera edile, il committente aggiudica diverse commesse edili non simili tra loro, è determinante il loro valore singolo.

³Se il committente aggiudica diverse commesse di forniture o di servizi in diverse commesse singole (lotti), simili fra di loro, il valore della commessa è calcolato come segue:

- a) al valore effettivo delle commesse periodiche aggiudicate nel corso degli ultimi 12 mesi; o
- b) al valore stimato delle commesse periodiche aggiudicate nel corso dei 12 mesi che seguono l'assegnazione.

Art. 13 - Campo di applicazione

¹È possibile procedere all'incarico diretto quando per singola commessa è data una delle condizioni seguenti:

- a) quando la spesa prevista non supera i seguenti importi:
 - fr. 50'000.- per commesse edili di impresario e di pavimentazione stradale;
 - fr. 30'000.- per commesse edili di altro genere e artigianali;
 - fr. 50'000.- per commesse di fornitura;
 - fr. 150'000.- per prestazioni di servizio;
- b) sulla base delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi della protezione della proprietà intellettuale un solo offerente entra in linea di conto e non vi è un'adeguata alternativa;
- c) il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che a sua richiesta sono fabbricate o sviluppate nell'ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale;
- d) a causa di eventi imprevedibili la commessa è divenuta a tal punto urgente che non può essere esperita un'altra procedura;
- e) il committente acquista beni ad una borsa merci;
- f) nel caso di commesse aggiudicate al vincitore di un concorso di progettazione;
- g) nei casi delle eccezioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

²I Comuni e gli altri enti pubblici possono fissare per regolamento valori soglia inferiori.

Il paradosso poi è che spetta allo stesso Consiglio di Stato vigilare sulla corretta applicazione della legge.

Art. 45a - Sanzioni al committente

¹Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri dell'autorità committente ed ai suoi ausiliari, che intenzionalmente si rendono colpevoli dell'inosservanza delle disposizioni della presente legge, una multa sino ad un massimo di fr. 20'000.-.

²Per opere sussidiate può pure essere decretata una riduzione o una revoca dei sussidi.

Art. 46 - Vigilanza

Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.

Alla luce di queste considerazioni chiedo con la seguente mozione:

il Consiglio di Stato dà mandato al Controllo cantonale delle finanze di:

1. analizzare se i mandati attribuiti dal Consiglio di Stato alla ditta Sergio Pedrazzini Management & Consulting Riazzino per la riorganizzazione dell'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione siano stati assegnati nel rispetto della LCPubb;
2. allestire all'indirizzo del plenum del Gran Consiglio un rapporto entro sei mesi dall'evasione della presente mozione.

Per l'MPS
Matteo Pronzini